



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del SINDACO

Numero **48** del 18/11/2020

OGGETTO: OGGETTO: Regolamentazione per lo svolgimento del mercato settimanale in zona ad alto rischio di contagio ai sensi dell'art.3 del DPCM 3 novembre 2020 ed a seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020

IL SINDACO

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visti:

- il DL n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed i successivi atti del Governo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, unitamente alle Ordinanze Ministeriali, Regionali e degli ulteriori provvedimenti emanati dagli organi preposti in materia di emergenza COVID19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- n.14 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto "misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art.50 del D.Lgs.267/2000)" con la quale venivano sospesi i mercati settimanali previsti per il giorno di giovedì a Campiglia Marittima e venerdì a Venturina Terme,
- n.16 del 15 aprile 2020 avente ad oggetto "modifica ordinanza numero 14 del 26/03/2020 relativa a misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art.50 del D. Lgs. 267/2000)" con la quale si prevedeva la riapertura dei settori alimentari all'interno dei mercati attuando le necessarie condizioni di sicurezza sanitaria;
- n.24 del 20/05/2020 avente ad oggetto "modifica ordinanza n.16 del 16/04/2020 relativa a misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art.50 del D. Lgs. 267/2000) – Organizzazione del mercato settimanale";

- n.27 dell'11 giugno 2020 avente ad oggetto "modifica ordinanza n n.24 del 20/05/2020 relativa a misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art.50 del D. Lgs. 267/2000) – Riammissione degli spuntisti al mercato settimanale";

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato nuove misure volte al contenimento della diffusione del virus;

Rilevato che l'articolo 3 del DPCM citato dispone che nelle aree ad alto rischio di contagio "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

Considerato che la Regione Toscana, ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020, è stata inserita nella zona rossa, come indicato nell'allegato 2 lettera b), e che pertanto è sottoposta all'ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 del DPCM 03/11/2020;

Preso atto del comma 1, lett. b) del suddetto DPCM che prevede "la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari", in combinato disposto con quanto previsto dalle Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative di cui all'allegato 9, scheda "Commercio al dettaglio su aree pubbliche", in cui si attribuisce ai Comuni la competenza delle norme di regolamentazione di tali attività;

Rilevato, dunque, per il periodo temporale considerato nell'Ordinanza del Ministero della Salute, di dover:

- limitare la partecipazione al mercato settimanale a quegli operatori concessionari di posteggio per la vendita dei generi alimentari ed ai coltivatori diretti che vendono generi alimentari;
- sospendere l'attività di spunta per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti;
- approvare la predisposizione dei banchi nella versione ridotta indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento;
- non considerare rilevanti le assenze degli operatori commerciali ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;

Preso atto che lo svolgimento delle attività di vendita del solo settore alimentare deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, nel rispetto della conformazione degli spazi indicati nella planimetria allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, limitando all'essenziale la circolazione di persone e di mezzi e garantendo allo stesso tempo il servizio reso ai cittadini per l'approvvigionamento dei beni alimentari;

ORDINA

1. di consentire, per le motivazioni espresse in narrativa, all'interno del mercato settimanale di Venturina Terme, nella conformazione della planimetria allegata al presente

atto come sua parte integrante e sostanziale l'attività di vendita al dettaglio dei soli generi del settore alimentare;

2. di approvare la predisposizione dei banchi nella versione indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento nella sua configurazione ridotta ai soli banchi che vendono generi del settore alimentare;

3. di prevedere l'attuazione delle seguenti condizioni:

- sospendere le concessioni/autorizzazioni alla occupazione del suolo pubblico relative al mercato settimanale di Venturina Terme riguardanti la vendita al dettaglio di generi non alimentari (non costituenti servizio di prima necessità);
- sospendere l'attività di spunta per evitare la presenza di ulteriori operatori che potrebbero dar luogo ad assembramenti;
- attuare una diversa collocazione dei posteggi alimentari del mercato settimanale di Venturina Terme in modo da tale da consentire una maggiore distanza fra gli stessi e conseguentemente una maggiore distanza interpersonale fra gli avventori come indicato nella planimetria allegata;

4. di disporre che i singoli operatori ammessi a partecipare, al fine di garantire il rispetto delle norme di contenimento dell'emergenza covid-19 e del rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale procedano:

- a dare informazione alla clientela;
- ad adottare tutte le misure preventive al fini di limitare la diffusione del contagio da COVID-19;
- a garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro nelle aree oggetto di occupazione e nelle aree limitrofe di pertinenza;
- a mettere a disposizione soluzioni idonee per la pulizia delle mani da parte della clientela;
- ad informare il proprio personale di quanto previsto dai DPCM in vigore e dalle ordinanze del Ministro della Salute e della Giunta Regionale Toscana;

5. di non conteggiare le assenze degli operatori commerciali ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge;

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio Telematico ai sensi di legge;

b) la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Livorno
Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Regione Toscana
Polizia Municipale
SEI Toscana

c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione con la pubblicazione sul sito istituzionale.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e durata fino alla vigenza delle misure adottate con DPCM del 03/11/2020, con Ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020 e/o di ulteriori provvedimenti che ne modifichino l'efficacia;
- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
PLANIMETRIA	B1_1_500_DPCM_3_nov_2020.pdf	Allegato Parte Integrante	17/11/2020
(5464F3D8ECF51DF53EDE44A4AB06B73D667CE5D24CEC65D5E4343928B61C159C)			

IL SINDACO
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.